



Procedimento cautelare  
civile iscritto nel R. G. al  
n.: 821/2006

La Corte d'Appello di Milano  
Prima Sezione Civile  
in persona del Giudice Designato  
dott. Filippo Lamanna  
ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 2 maggio 2006, nel procedimento cautelare rubricato al numero di R.G. sopra indicato, promosso con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 33, secondo comma, legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato") e vertente

tra

**Telecom Italia S.p.A.**,  
con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2,  
in persona del procuratore speciale Giovanni Venditti, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato, Riccardo Ruggiero, per atto Notaio Bellezza di Milano del 4 novembre 2005, rep. 69768, racc. 5680,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Leone, Piero Fattori, Filippo Lattanzi, Aulo Cossu, Fabio Bassan e Alberto Toffoletto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in

Milano, Via Agnello n. 12, in forza di procura alla lite rilasciata a margine della memoria di costituzione

**RICORRENTE**

e

**FastWeb S.p.A.,**

con sede legale in Milano, via Caracciolo n. 51,  
in persona del procuratore generale Giuliana Testore, giusta procura generale per atto notaio Elena Terrenghi del 24 febbraio 2005 rep. 11496, versata in atti,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Libertini, Gustavo Olivieri, Renzo Ristuccia e Stefano Piccardo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Corso di Porta Romana n. 6, in forza di procura alla lite rilasciata in calce al ricorso

**RESISTENTE**

---

**RILEVATO IN FATTO**

Con ricorso notificato in data 13.3.2006 la società Telecom Italia S.p.A. ha chiesto a questa Corte l'adozione di misure cautelari ed urgenti ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e dell'art. 33, secondo comma, legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della società FastWeb S.p.A. assumendo che quest'ultima abbia perpetrato in suo danno un abuso della posizione dominante da essa in asserto detenuta nel mercato della fornitura all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete di telefonia fissa.

Secondo la ricorrente, FastWeb porrebbe in essere i denunciati atti abusivi utilizzando i profitti sovra-competitivi che, grazie a tariffe di terminazione all'ingrosso eccessivamente onerose, estrae dalle imprese concorrenti (e, in particolar modo, da Telecom) al fine di scaricare su queste ultime i costi della

propria aggressiva strategia di espansione sui mercati al dettaglio dell'offerta di servizi di fonia, in modo da falsare in misura rilevante la concorrenza su tali mercati (posti a valle).

A sostegno di questa tesi la ricorrente svolge un'analisi dei prezzi e dei costi di terminazione di Fastweb, evidenziando che mentre l'art. 5, comma 9, della delibera AGCom n. 289/03/CONS impedisce a Telecom di differenziare le tariffe finali in base all'operatore di terminazione su rete fissa, di converso con delibera n. 11/03/CIR l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha previsto che gli OLO (*other licensed operators*), attivi nel mercato dell'accesso, diretto e disaggregato, ovvero gli operatori che investono in infrastrutture alternative, potessero richiedere a Telecom la ridefinizione delle tariffe di terminazione sulle proprie reti, sicché, a partire dal 1° dicembre 2003, Fastweb, nonostante non fosse stato raggiunto alcun accordo con Telecom, ha deciso unilateralmente di applicare le seguenti tariffe di terminazione: - quota fissa per comunicazione 5,16 euro cent; - fascia oraria intera 1,30 euro cent al minuto; - fascia oraria ridotta 0,90 euro cent al minuto. Tali valori rappresenterebbero un incremento superiore del 500% rispetto a quelli precedentemente applicati da Fastweb agli altri operatori di telecomunicazioni, ivi inclusa Telecom (per la quale il prezzo medio di terminazione richiesto da Fastweb ammonterebbe a 2,71 euro cent per minuto, contro un prezzo finale minutario applicato da Telecom alla propria clientela pari a 2,43 euro cent). In sostanza, nel suddetto contesto, FastWeb potrebbe innalzare il livello delle proprie tariffe di terminazione, senza subire alcuna riduzione delle proprie quote sui mercati al dettaglio, dal momento che l'aumento dei prezzi graverebbe unicamente sui suoi concorrenti (in larghissima parte su Telecom e, in misura minore sugli altri OLO, in ragione delle rispettive quote sui mercati al dettaglio) e non sui clienti da cui

originano le chiamate.

Ricorda ancora la ricorrente che, secondo FastWeb, questa politica di prezzi sarebbe giustificata dai costi sostenuti, pari in media – secondo uno studio da essa commissionato - ad un valore oscillante tra i 3,82 euro cent e i 7,44 euro cent; osserva però Telecom che se davvero tali valori fossero attendibili risulterebbe allora inspiegabile l'offerta presentata da FastWeb in una recente gara bandita dalla Consip S.p.A. per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e trasmissione dati per le Pubbliche Amministrazioni (per un totale di 600.000 linee), essendo essa sorprendentemente più bassa rispetto a quella di ogni altro concorrente (i prezzi offerti per i servizi di fonia distrettuali attestandosi su euro cent 0,66 per minuto e per quelli interdistrettuali su euro cent 0,87 per minuto, mentre in passato anche le offerte più aggressive non sarebbero risultate mai inferiori a 0,90-1,00 euro cent al minuto; di fatto le nuove offerte risulterebbe pari ad 1/5 rispetto al prezzo medio di 2,71 euro cent per minuto richiesto da Fastweb a Telecom per la sola componente del servizio di terminazione). Telecom ne desume che il costo effettivo di terminazione sostenuto da FastWeb dovrebbe stimarsi approssimativamente pari a 0,55 euro cent al minuto. In altri termini, nell'ambito della gara Consip la remuneratività per FastWeb non sarebbe assicurata dai ricavi corrisposti dalla P.A. per il traffico uscente, bensì dai rilevanti profitti ottenibili con le chiamate in entrata, poiché statisticamente chiamate in uscita e in entrata su una medesima numerazione si equivalgono, conseguendone che la mancata profittabilità delle prime ben potrebbe essere assicurata dall'estrema remuneratività delle seconde. Da qui la precisa strategia di distorsione concorrenziale che consisterebbe nel far leva sul prezzo abusivo della terminazione per farsi finanziare dai concorrenti i costi di una

strategia commerciale ultra-aggressiva in loro danno.

Rilevato inoltre che servizi di terminazione su rete fissa possono qualificarsi come *essential facility* e che in tal caso il relativo titolare è tenuto a definire le tariffe e le altre condizioni di accesso applicando un principio di non discriminazione fra le proprie divisioni commerciali e tutti gli altri operatori, la ricorrente sostiene che anche tale obbligo sia stato violato da FastWeb.

Allo scopo di dimostrare poi la sussistenza anche del *periculum in mora*, l'istante evidenzia come, in mancanza di un intervento inibitorio di questa Corte, le dinamiche concorrenziali dei mercati dei servizi di telefonia al dettaglio sarebbero irreparabilmente compromesse, poiché la possibilità per FastWeb di sussidiare la propria espansione sui mercati al dettaglio dei servizi di telefonia senza sopportare i rischi e gli oneri di tale politica commerciale – posti a carico dei concorrenti tramite illecite tariffe di terminazione – implicherebbe che tale strategia, in assenza delle misure cautelari richieste, possa essere reiterata in occasione delle future gare organizzate dai grandi clienti, pubblici e privati, determinando un danno non reintegrabile, in quanto idoneo ad incidere su beni e diritti quali la clientela, la competitività imprenditoriale e la reputazione commerciale.

Per tali motivi Telecom chiede l'emissione di provvedimenti che inibiscano a FastWeb di porre ulteriormente in essere gli illeciti *antitrust* sopra descritti e, in particolare, di esigere da Telecom la tariffa ingiustificatamente gravosa di euro cent 2,71/minuto per la sola terminazione, e di porre in essere atti, richieste e/o iniziative di qualsivoglia natura finalizzati all'aggiudicazione della gara Consip e di formulare offerte in eventuali future gare pubbliche che costituiscano attuazione degli indicati illeciti *antitrust*.

La resistente FastWeb si è costituita depositando memoria

difensiva con cui ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda volta all'inibitoria di atti, richieste e/o iniziative di qualsivoglia natura finalizzati alla aggiudicazione della gara Consip, appartenendo alla giurisdizione amministrativa la potestà di valutare l'anomalia delle offerte effettuate in gare ad evidenza pubblica; nel merito ha eccepito il difetto del requisito del *fumus cautelare*, negando che il possesso di infrastrutture di terminazione della rete possa costituire *essential facility* sulla cui base applicare il principio di non discriminazione delle offerte di prezzo; ha negato altresì di detenere una posizione dominante nel mercato di riferimento, evidenziando che la disciplina regolatoria dei prezzi in tale mercato non esige l'applicazione del principio di reciprocità tra costi relativi ai servizi della rete entrante e costi dei servizi di terminazione, ma una reciproca contrattazione fra gli operatori ai fini dell'interconnessione, situazione che sarebbe del tutto compatibile, come già ritenuto dall'Autorità di garanzia, con un'asimmetria dei prezzi fra servizi in entrata e servizi di terminazione, sulla cui congruità - anche in relazione alla necessaria verifica di componenti tecniche dei costi - dovrebbe comunque esprimersi, come in effetti è stata già chiamata ad esprimersi su sollecitazione delle stesse parti in causa, solo l'Autorità di garanzia e di regolamentazione del settore.

La resistente eccepisce poi il difetto del requisito del *periculum in mora*, tenuto conto del fatto che l'applicazione dei prezzi ora contestati risale al dicembre 2003 e quindi a circa due anni e mezzo prima dell'instaurazione del presente procedimento cautelare; che poi il danno lamentato sarebbe facilmente risarcibile per equivalente pecuniario; e che comunque non sarebbe ammissibile un ordine inibitorio volto a proibire la indiscriminata partecipazione a future gare ad evidenza pubblica.

Il contraddittorio fra le parti si è ulteriormente sviluppato attraverso il deposito di una memoria di replica da parte di Telecom Italia e di una memoria di contro-replica da parte di FastWeb.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno verbalmente esposto ed ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

All'esito, questo Giudice si è riservato di decidere.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

1. Reputa questo Giudice che il ricorso cautelare non possa essere accolto, in difetto dei prescritti requisiti del *fumus* e del *periculum*, in relazione agli specifici profili di seguito evidenziati.

2. Quanto alla delibazione del profilo riguardante la sussistenza del *fumus* cautelare, che passa attraverso la previa individuazione del *mercato rilevante* e della posizione di *dominanza* in esso assertivamente dispiegata dall'impresa resistente, può in effetti convenirsi con quanto affermato da Telecom circa il fatto che, nella specie, il mercato rilevante sia quello della fornitura all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate sulla rete di telefonia fissa che fa capo a FastWeb, ed altresì sul fatto che su di esso, relativamente a tale segmento, questa abbia una posizione dominante.

In relazione al mercato, è corretta la indicazione di Telecom – avallata peraltro dalla delibera AGCom n. 30/05/CONS - circa il fatto che i mercati all'ingrosso della terminazione delle chiamate devono essere distinti in relazione alle singole reti fisse cui è destinata la chiamata, poiché gli operatori che offrono servizi di terminazione sulla propria rete fissa possono aumentare i prezzi dei propri servizi senza incorrere in rilevanti fenomeni di sostituzione, né dal lato della domanda, né dal lato dell'offerta, considerato : - che la terminazione della chiamata può essere effettuata solo dall'operatore di rete – generalmente uno solo – cui

è abbonato il destinatario; - che in Italia la chiamata è interamente a carico di chi chiama; - e che vigono precisi ed ineludibili obblighi di interconnessione che impediscono agli operatori di scegliere se concludere o meno accordi di interconnessione.

Da un punto di vista geografico, rilevato che la struttura della domanda e dell'offerta è omogenea sull'intero territorio nazionale, i mercati della terminazione delle chiamate su singole reti fisse hanno poi indubbiamente dimensione nazionale.

Ne consegue quindi, per la stessa definizione del mercato, che ciascun operatore il quale sia l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione sulla propria rete, detiene una quota pari al 100% di tale mercato, e che detenga quindi una posizione dominante.

Tale posizione deve di conseguenza riconoscersi anche a FastWeb con riferimento alla sua rete di terminazione.

Telecom sostiene peraltro che di tale posizione dominante FastWeb abbia abusato in suo danno applicando un prezzo eccessivamente gravoso proprio sui servizi di terminazione.

Secondo Telecom la complessa vicenda che ha generato l'attuale contenzioso origina dall'assenza di regolazione *ex ante*; da qui la necessità di un intervento antitrust, da effettuare *ex post*, da parte dell'autorità giudiziaria civile. L'Autorità garante, infatti, non è intervenuta con un atto generale per fissare *a priori* un tetto al prezzo richiesto dagli OLO per la terminazione sulla propria rete; pertanto non potrebbe parlarsi di prevalenza tra regolazione e concorrenza, mancando discipline contrastanti proprio per la mancanza di una specifica regolamentazione, in assenza della quale non sarebbe precluso l'intervento tutorio della Corte d'appello.

Rileva questo Giudice che, in effetti, allo stato non esiste alcun obbligo regolamentare sulle modalità di definizione del



prezzo di terminazione.

Tuttavia l'impostazione argomentativa della ricorrente appare logicamente incongrua : se manca la regolazione del prezzo di terminazione ciò non implica affatto che la lacuna debba o possa essere colmata in sede giudiziaria ordinaria, tanto meno in sede cautelare ed urgente. Tra mancanza di regolazione e possibilità di intervento calmieratore dell'autorità giudiziaria non sussiste infatti alcuna implicazione necessaria.

Più semplicemente, l'inconveniente lamentato da Telecom si origina dal fatto che, mentre è stato imposto un prezzo (sostanzialmente "amministrato") per i servizi in entrata, che si ragguaglia ai costi sostenuti proprio da Telecom come operatore *incumbent* sull'intera rete e sui mercati connessi, non vi è (o non vi è ancora) un limite regolato in sede amministrativa che quantifichi quanto meno nel massimo (da non superare) il prezzo dei servizi di terminazione.

Questo secondo limite, però, non è stato finora imposto dall'Autorità garante proprio perché si è ritenuto necessario riequilibrare la posizione sperequata tra operatore *incumbent* (Telecom) e gli OLO *new comers*.

In una situazione in cui Telecom detiene pressoché l'intera dorsale della infrastruttura di rete, è cioè titolare della principale *essential facility* costituita dalla rete di rame che attraversa l'intero territorio nazionale, si è ritenuto opportuno per il momento garantire agli OLO la possibilità di guadagnare una posizione un po' più paritaria risalendo la china della situazione di svantaggio naturale in cui si sono trovati ad operare in origine, a causa della indisponibilità di comparabili infrastrutture e della conseguente necessità di effettuare ingentissimi investimenti per entrare concorrenzialmente nel mercato dominato dall'ex legalmonopolista.

È chiaro dunque che la possibilità per gli OLO di decidere una politica dei prezzi sui servizi riguardanti il proprio segmento della rete di terminazione risponde non ad una situazione casuale, ma ad una scelta ben ponderata dell'Autorità di garanzia.

In una situazione di mercato caratterizzata da forti distorsioni e da una disparità evidente, in cui il recupero di una parità sostanziale deve passare attraverso un sistema di pesi e contrappesi che possono nel tempo atteggiarsi variabilmente, la decisione di imporre a Telecom l'applicazione di determinati prezzi sui servizi in entrata e di lasciare liberi i suoi concorrenti di fissare i prezzi sui servizi in uscita non può dunque considerarsi come l'occasionale risultato di una regolazione positiva in un caso, e di una non regolazione nell'altro.

Anche la non regolazione è, in realtà, nel caso di specie, una forma di regolazione indiretta: è, cioè, nella sostanza, una regolazione asimmetrica, calibrata in tal guisa secondo una valutazione discrezionale che appare funzionale a realizzare una più equilibrata situazione di competitività.

Di conseguenza, anche l'eventuale scelta di superare questo sistema di "non regolazione" del prezzo dei servizi di terminazione deve lasciarsi all'ente che in tale settore sta dirigendo e conformando le modalità di esercizio delle forze e delle attività d'impresa dei concorrenti in campo.

Una calibratura di tale prezzo può essere infatti adeguatamente realizzata solo secondo una valutazione che sia a sua volta correlata al prezzo dei servizi in entrata, alla stregua di quei medesimi parametri di riequilibrio e di correlazione delle forze dei concorrenti presenti sul mercato che l'Autorità di garanzia ha già posto alla base della sua precedente attività regolatoria con riferimento ai prezzi dei servizi in entrata.

In altri termini non è possibile in questa sede giudiziaria –

tanto più perché ora connotata da sommarietà ed urgenza - stabilire se il prezzo di terminazione sia congruo e non discriminatorio, ed in che limiti possa e debba essere ridotto ed applicato da FastWeb nei confronti di Telecom, mancando comunque la possibilità di correlarlo funzionalmente al prezzo dei servizi in entrata, essendo stato questo a sua volta calcolato sulla base di una serie cospicua di parametri che hanno tenuto conto della situazione di *essential facility* in cui opera l'ex monopolista, secondo una valutazione complessiva costituente politica di regolazione del mercato ampiamente discrezionale da parte dell'autorità di disciplina del settore.

Su tale valutazione finirebbero per influire solo con esito verosimilmente negativo e ulteriormente distorsivo ed intempestivo interventi di altre autorità, come quello richiesto a questa Corte, non potendo essi correlarsi funzionalmente con l'unitaria *ratio* che ispira quella politica regolatoria.

Pertanto, come eccepito dalla difesa di FastWeb, la domanda di Telecom Italia deve ritenersi inammissibile a questo riguardo se non altro perché la determinazione del livello di giusto prezzo di terminazione è il risultato di una valutazione tecnico-discrezionale in cui incide in modo determinante l'applicazione del criterio di promozione della concorrenza perseguito dall'Autorità di garanzia sulla base di un proprio programma disciplinare.

Non è un caso, d'altronde, che la stessa Telecom, pur denunciando l'eccessività del prezzo praticato da FastWeb, nulla abbia potuto dire in ordine a quello che dovrebbe essere il giusto prezzo sostitutivo che questo Giudice dovrebbe imporre a FastWeb di applicare, o in relazione al quale dovrebbe considerare ingiusto quello ora da essa applicato, essendosi limitata soltanto a svolgere argomentazioni critiche sulla verosimiglianza dei costi sulla cui base FastWeb ha motivato ed

economicamente giustificato il prezzo in oggetto.

È peraltro appena il caso di osservare che anche una adeguata analisi tecnica dei costi è preclusa in un sede di istruttoria sommaria e superficiale quale è quella che connota i procedimenti cautelari ed urgenti.

Se, dunque, in astratto può considerarsi pertinente l'ampia trattazione sviluppata dalle difese delle parti in causa quanto alle problematiche riguardanti il *benchmarking* cui ragguagliare il rapporto tra costi e prezzi, tuttavia deve ribadirsi che il *benchmark* adottabile nel caso di specie può essere adeguatamente determinato, fissato, e concretamente utilizzato solo dall'Autorità regolatoria del settore, e se essa ha finora ritenuto di non regolare il prezzo dei servizi di terminazione proprio per garantire un recupero di concorrenzialità ai *new comers*, sarebbe quanto meno incauto ed intempestivo intervenire in questa sede in via surrogatoria senza una visione d'insieme al posto dell'autorità di regolazione, che ha invece il potere di intervenire anche d'ufficio in materia di interconnessione, e può emettere direttive a carico delle imprese interessate (art. 41 segg. c.c.e.).

Alla luce di queste considerazioni sussiste quindi un profilo di incongruità/irricevibilità della domanda cautelare che può apprezzarsi o sotto il profilo dell'inammissibilità, o del difetto di *fumus*.

3. La resistente FastWeb ha peraltro evidenziato anche la mancanza di *periculum*.

Essa ha osservato che le problematiche oggetto di questo procedimento sono state ben presenti a Telecom da lungo tempo, perché "i prezzi di terminazione di FW di cui questa sede si chiede l'inibitoria sono praticati sin dal dicembre 2003"; ha osservato quindi che "solo oggi, a distanza di quasi due anni e mezzo dall'avvio della fatturazione, da parte di FW nel dicembre 2003, dei

*prezzi contestati, Ti si accorge che questi sono ingiustificatamente gravosi...".*

*A questa obiezione Telecom ha replicato sostenendo che «il sintomo, inequivocabile, ma al tempo stesso assolutamente nuovo, della dimensione assunta dal comportamento di FastWeb si è manifestato per Telecom (ma, andrebbe detto, per l'intero mercato) nel recente esito della gara Consip, in corso di aggiudicazione proprio a Fastweb, e degli elementi in quella sede emersi(...) È evidente che la nuova dinamica si astraie completamente dalle pregresse contestazioni fatte da Telecom (...) solo l'esito della gara Consip (gennaio 2006) ha posto con chiarezza Telecom di fronte a un rischio di pregiudizio imminente e irreparabile, traente origine da comportamenti illeciti sotto il profilo antitrust».*

Tuttavia, proprio alla luce di tale replica non è dubbio che manchi il requisito del *periculum*.

Esso manca certamente in ordine alla domanda principale avente ad oggetto un provvedimento di inibitoria volto a ridurre d'urgenza il prezzo di terminazione applicato da FastWeb, poiché da un lato tale prezzo è stato applicato sin dalla fine del 2003 senza che Telecom abbia mostrato di risentire finora alcun danno rilevante da tale fatto, mentre dall'altro essa stessa ammette che il danno paventato nasce solo dall'utilizzazione distorsiva che di tale prezzo sarebbe fatta, in combinazione con la rigidità del prezzo dei servizi in entrata imposti a Telecom medesima, solo in occasione della gara Consip.

Ma se per il passato, dunque, il prezzo applicato da FastWeb non ha prodotto alcun danno irreparabile (né un danno più qualificabile oggi come imminente), non si vede come potrebbe lo stesso prezzo produrre tale danno a partire da ora in poi in relazione a gare pubbliche.

V'è semmai da aggiungere che se poi il prezzo fosse, in relazione a tali gare, davvero un prezzo economicamente "non giustificato", allora finirebbe per rivestire quel carattere di "anomalia" ostativo - secondo le norme dettate in materia di gare e appalti pubblici - all'aggiudicazione da parte degli stessi organi preposti a valutare le offerte in gara e la legittimità del procedimento. In sostanza, una tutela contro un'offerta anomala potrebbe essere richiesta e realizzata congruamente in sede amministrativa, e anche se ovviamente la competenza della P.A. al riguardo non elimina la concomitante competenza antitrust demandata a questa Corte, sarebbe anche sotto questo profilo quanto meno incauto intervenire in senso impeditivo sullo svolgersi della gara in corso con provvedimenti interinali basati su una cognizione meramente sommaria senza poter avere la visuale d'insieme della correlazione funzionale tra prezzi dei servizi in entrata e prezzi dei servizi di terminazione.

Alla stregua delle considerazioni esposte, dunque, la domanda cautelare dev'essere rigettata.

4. Il rigetto del ricorso implica la necessità - ai sensi dell'art. 669-*septies* c.p.c. - di provvedere sulle spese di lite, spese che, stante l'esito della domanda, vanno poste integralmente a carico della ricorrente secondo il regime di soccombenza.

La relativa misura, per brevità, viene direttamente liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

#### **Per Questi Motivi**

Visti gli artt. 669 *sexies*, 669 *septies* e 700 c.p.c., nonché gli artt. 1, 3 e 33, 2° comma, legge 10 ottobre 1990, n. 287;

disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:


1) **rigetta** la domanda cautelare proposta da Telecom Italia S.p.A.

nei confronti della resistente FastWeb S.p.A.;

2) **condanna** la ricorrente Telecom Italia all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente nel presente procedimento, liquidate per tale fase in € 10.200,00 (di cui € 2.200,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari), oltre alle spese generali di studio al 12,5% ed ai competenti oneri fiscali e previdenziali.

Milano, addì 2 maggio 2006

Il Consigliere Designato  
(Dott. Filippo Lamanna)



**CORTE D'APPELLO di MILANO**  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 16 MAG. 2006



IL CANCELLIERE/CI  
Concetta Melidona

